

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA
Provincia di Ascoli Piceno

INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI
E MIGLIORAMENTO SISMICO
DEL PALAZZO MUNICIPALE



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELAB.

T/REV 1

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

DATA

Aprile 2019

Progetto

dott. ing. Mario D'EMIDIO

Ufficio Tecnico Comunale

dott. arch. Luca VAGNONI

	CONTRATTO DI APPALTO	
	Lavori di “Intervento di riparazione danni e miglioramento	
	sismico del Palazzo Municipale”	
	Codice Identificativo Gara (C.I.G.)	
	Codice Unico di Progetto (C.U.P.)	
	F24C16000550005	
	tra	
	il Comune di _____, rappresentato dal Ing./Arch./Dr	
	_____, C.F. _____, dirigente dell’ufficio	
	_____, ai sensi dell’art. 107 T.U.E.L: e a ciò	
	espressamente delegato con Del. GM n. ____ del _____, domiciliato	
	per il presente atto presso la sede comunale, sita in _____, Via/P.zza	
	_____ n. ____ (di seguito, per brevità, “Stazione Appaltante”);	
	e	
	il _____, nato a _____ il	
	_____ e _____ residente	
	in _____, Via _____, n.	
	_____, C.F. _____, nella qualità di Legale Rappresentante	
	di _____, con sede legale in	
	_____, Via _____, n. ___, capitale sociale €	
	_____, [i. v.], numero di iscrizione nel Registro delle Imprese	
	di _____, codice fiscale _____, partita IVA	
	_____ (di seguito, per brevità, “Appaltatore”) [EVENTUALE IN	
	CASO DI R.T.I. il _____, nato a	

	il _____ e	
	_____, nella qualità di Legale Rappresentante di	
	_____, con sede legale in	
	_____, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di	
	Imprese costituito tra _____, _____, giusta procura	
	speciale conferita con atto a rogito del Notaio Signor _____ (di	
	seguito, per brevità, “ <i>Appaltatore</i> ”)	
	Premesso che	
	a) con delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, ai	
	sensi dell’articolo 5, co.1 e 1-bis, della L. 24 febbraio 1992 n. 225, lo stato di	
	emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che il giorno 24	
	agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e	
	Umbria;	
	b) ai sensi dell’articolo 11 della L. 23 agosto 1988, n. 400, con D.P.R. del 9	
	settembre 2016, è stato nominato il Commissario straordinario di Governo ai fini	
	della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,	
	Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, con il	
	compito di provvedere al coordinamento delle amministrazioni statali, anche in	
	raccordo con i Presidenti delle Regioni e i Sindaci interessati, nonché con	
	l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi di	
	intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzati	
	alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei	
	territori colpiti dal sisma;	
	c) con successivo D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni in	
	L. 15 dicembre 2016, n. 229, e successivamente integrato e modificato dal D.L. 9	

febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, co. 1, della L. 7 aprile 2017, n. 45, sono stati disciplinati le funzioni ed i poteri conferiti al Commissario straordinario di Governo;

d) tra le funzioni che il Commissario straordinario di Governo è chiamato ad espletare vi è il coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche, tra le quali, ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lett. _____, del D.L. n. 189/2016 summenzionato, sono ricompresi anche gli immobili _____;

e) a tal fine, il Commissario straordinario di Governo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, co. 2, del D.L. n. 189/2016, è chiamato, ai sensi del successivo articolo 14, co. 2, lett. _____, a *“predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino _____”*;

f) il _____ è stata emanata dal Commissario straordinario di Governo l'Ordinanza n. _____, recante *“Approvazione del programma straordinario _____”* avente ad oggetto taluni interventi funzionali alla realizzazione dei piani di cui sopra, elencati nell'Allegato _____ della suddetta Ordinanza Commissariale; [il _____ è stata altresì emanata l'Ordinanza Commissariale n. ____/____ con la quale è stata integrata e modificata la precedente Ordinanza Commissariale n. _____ ridefinendo le procedure per gli affidamenti degli appalti volti alla realizzazione degli interventi di _____, di cui alle precedenti Ordinanze Commissariali];

g) l'articolo 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 prevede in via generale che *“per la riparazione, il ripristino con il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 14, co. 1, i soggetti attuatori degli interventi sono le Regioni attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza”*;

h) l'articolo 15, comma 2 del D.L. n. 189/2016 ha previsto però la possibilità per il Presidente della regione, vice-Commissario straordinario, di delegare i comuni per lo svolgimento delle funzioni di soggetto attuatore, delega attuata nella regione Marche con Decreto del Presidente della regione medesima n. 2 del 05.01.18;

i) nell'ambito del programma straordinario indicato nell'Ordinanza Commissariale n. _____ figura, tra gli altri, l'intervento in epigrafe indicato;

l) la Stazione Appaltante, con atto n. ____ del _____ ha nominato il Sig. _____ Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, co. 1 del Codice dei Contratti;

m) con deliberazione di GM n. ____ del _____, la Stazione Appaltante ha provveduto all'approvazione del progetto _____ relativo all'intervento suddetto, anche a fini urbanistici;

n) il progetto ESECUTIVO dell'intervento di cui sopra, i cui contenuti sono stati definiti ai sensi degli articoli 23, commi 3 e 8, 216, comma 4 del Codice dei Contratti, nonché ai sensi del D.P.R. n. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, "Regolamento Generale"), è stato approvato dalla Conferenza regionale /permanente di cui all'articolo 16 del D.L. n. 189/2016 in data _____, verificato e validato con atto del _____ ai sensi di legge e ai sensi dell'art. ____ dell'Ordinanza Commissariale n. _____, come modificata dall'articolo ____, dell'Ordinanza Commissariale n. _____];

p) con Determina a contrarre n. ____ del _____, il Comune ha stabilito di affidare, mediante procedura negoziata, esperita ai sensi dell'articolo 63, co. 1 e 6, del Codice dei Contratti, il contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori in epigrafe, sulla base del progetto esecutivo su citato per una spesa

complessiva di € _____ (_____), così articolata:

- € _____ (_____) per gli oneri di sicurezza;

- € _____ (_____) quale importo dei lavori soggetto a ribasso;

q) con atto del _____, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101, co. 2 del Codice dei Contratti, ha affidato la Direzione Lavori a _____;

r) l'affidamento oggetto del presente Contratto è finanziato con risorse a valere sull'Ordinanza Commissariale n. _____ già citata, come da Decreto di ammissione n. _____ del _____;

s) la procedura di gara è stata esperita il _____ da _____, in qualità di Centrale Unica di Committenza, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 18 del D.L. n. 189/2016 e degli articoli 37 e 38 del Codice dei Contratti (*nonché dell'articolo _____ dell'Ordinanza Commissariale n. _____, come modificata dalla Ordinanza Commissariale n. _____*);

t) alla procedura sono stati invitati n. _____ operatori economici, scelti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 co. 6 del D.L. n. 189/2016 (ovvero di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti e 30, co. 6 del D.L. n. 189/2016), (*nonché dell'articolo _____ della Ordinanza Commissariale n. _____*); entro il termine indicato nella lettera di invito sono pervenute n. _____ offerte;

u) all'esito della predetta procedura di gara, l'Appaltatore è stato individuato quale primo nella graduatoria definitiva, con il ribasso offerto del _____;

v) la Centrale Unica di Committenza ha provveduto:

- a dichiarare l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Appaltatore con provvedimento n. _____ del _____, trasmesso al Comune con nota prot.

n. _____ del _____ ;

- a comunicare a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 76 co. 5 del Codice dei Contratti;

- ad accertare in capo all'Appaltatore il possesso dei requisiti generali (compreso il requisito di cui all'art. 30 co. 6 del D.L. n. 189/2016), di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti ex lege e nella *lex specialis* di gara;

z) è trascorso il termine dilatorio previsto dall'articolo 32, co. 9 del Codice dei Contratti per la stipula del presente Contratto, non essendo stato presentato alcun ricorso avverso l'aggiudicazione suddetta (*ovvero non occorre attendere il decorso del termine dilatorio previsto dall'articolo 32, co. 9 del Codice dei Contratti per la stipula del presente Contratto, poiché* _____)

aa) **[EVENTUALE, IN CASO DI SUBAPPALTO]** l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni indicate nel Contratto **[EVENTUALE, ove previsto:** e ha altresì indicato in sede di gara la terna degli operatori economici a cui affidare le predette lavorazioni, rispetto ai quali si è provveduto a verificare l'effettivo possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

bb) in data _____ l'Appaltatore ha stipulato le polizze assicurative di cui all'articolo 10 del presente Contratto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e negli atti di gara, e ne ha consegnato gli originali (*o copia informatica*) debitamente sottoscritto alla Stazione Appaltante;

cc) in data _____ l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo quanto previsto all'articolo 103 del Codice dei Contratti e negli atti di gara, e ha consegnato l'originale (*o copia informatica*) debitamente sottoscritto alla Stazione

Appaltante;

dd) in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola contenuta nel disciplinare di gara e nei documenti allegati, ivi compreso lo schema del presente contratto di appalto, nonché contenuta nel progetto posto a base di gara, ivi compreso il Capitolato Speciale.

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse ed allegati.

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- a) il Bando di gara (*o Lettera di invito*) e relativo disciplinare;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- d) l'Offerta economica;
- e) il Cronoprogramma dei lavori;
- f) il Progetto Esecutivo;
- g) il Computo metrico estimativo [**ovvero** Elenco Prezzi o Lista prezzi unitari offerti, **se appalto a misura o a corpo e a misura**];
- h) le polizze assicurative sotto indicate;
- i) la garanzia definitiva sotto indicata;
- j) [**EVENTUALE: atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese**];
- k) il Protocollo Quadro di Legalità del 26/07/2017;
- l) [il Piano di coordinamento della sicurezza e il Piano Operativo della Sicurezza, all'uopo predisposti e debitamente sottoscritti]

m) [altri]

1.2 I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso: in tale ultimo caso gli stessi sono stati sottoscritti dall'Appaltatore e depositati presso la Stazione Appaltante. Sono invece materialmente allegati i documenti *sub* lett. b), c), d), e) **[f], i), m)** **[EVENTUALE IN CASO DI RTI: anche lett. l)]** di cui alla clausola 1.1 che precede.

1.3 Nei termini indicati nel Capitolato Speciale, l'Appaltatore ha predisposto e consegnato *[ovvero: dovrà predisporre e consegnare]* al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza. L'Appaltatore dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei lavori, nonché, a norma dell'articolo 43, co. 5, del Regolamento generale, il Piano di Qualità.

1.4 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell'opera, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, quella rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Articolo 2 – Definizioni.

2.1 Nell'ambito del presente Contratto s'intende per:

- Accordo ANAC: “*Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma*” concluso il 28 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario di Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e Invitalia S.p.A., che si applica anche alla presente procedura;
- Appalto: l'appalto dei lavori per la realizzazione dell'Opera, come *infra*

definita, e le prestazioni tutte di cui al presente contratto e ai documenti contrattuali, come *infra* definiti;

- ANAC: l'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- Anagrafe: l'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, co. 6, del D.L. n. 189/2016, contenete i dati relativi agli operatori economici iscritti, nonché gli ulteriori dati ed elementi indicati nell'articolo 7 del Protocollo di Legalità 26/07/2017, come *infra* definito;
- Capitolato Speciale: è il Capitolato Speciale d'Appalto allegato agli atti della procedura di gara;
- Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145;
- Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- Conferenza regionale/permanente: la Conferenza di cui all'articolo 16 del D.L. n. 189/2016, alla quale sono affidati la direzione, il coordinamento delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti;
- Codice dei Contratti: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Contratto: il presente contratto e i suoi allegati;
- Cronoprogramma: il cronoprogramma di cui all'articolo 40, co. 2, del Regolamento generale;
- Direzione Lavori: l'ufficio della Stazione Appaltante incaricato di esplicitare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile in tutte le fasi di esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101 del Codice dei Contratti;

- Documenti Contrattuali: i documenti di cui all'articolo 1 del Contratto;
- Filiera delle Imprese: il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto - indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione degli interventi. Sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricompresi nella "filiera" le fattispecie sub-contrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti;
- Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una impresa bancaria autorizzata ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993;
- Offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis* di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;
- Opera: tutte le lavorazioni e le provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori indicati nelle superiori premesse;
- Progetto Esecutivo: il progetto esecutivo *ex* articolo 23, co. 8, del Codice dei Contratti, con i contenuti di cui agli articoli 23, co. 3, e 216, co. 4, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 33, co. 1, del Regolamento Generale;
- ***/SE SIGLATO: Protocollo d'Intesa: il Protocollo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni afferenti al Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-***

2018 nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24

agosto 2016 sottoscritto il _____, tra la regione

Marche....., la Stazione Appaltante....., la Federazione Italiana

Lavoratori Legno Edili Industrie Affini Ed Estrattive - FILLEA- CGIL,

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - FILCA-CISL e

la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno

FENEAL-UIL.....;]

- Protocollo di Legalità: il Protocollo Quadro di Legalità concluso il 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione, come *infra* definita, il Commissario straordinario per la ricostruzione e Invitalia S.p.A., in attuazione delle Linee guida antimafia, di cui all'articolo 30, co. 3, del D.L. 189/2016;
- R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante;
- Struttura di Missione: la Struttura di Missione, istituita presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 30, co. 1 del Decreto Legge n. 189/2016, per lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei territori dei comuni coinvolti dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
- Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Articolo 3 – Oggetto del contratto

3.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la realizzazione dei lavori di _____, a perfetta regola

d'arte e secondo la migliore tecnica, così come descritti nel Progetto Esecutivo, debitamente verificato e validato nonché approvato dalla Conferenza regionale/permanente, e come meglio specificati nel Capitolato Speciale.

I predetti lavori saranno contabilizzati a misura così come meglio disciplinato dal Capitolato Speciale allegato.

3.2 L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall'Offerta.

3.3 L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione dell'Opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate nei Documenti Contrattuali, funzionali alla perfetta esecuzione dell'Opera, in conformità al Progetto Esecutivo, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate in corso di esecuzione dei lavori da parte della Stazione Appaltante o, eventualmente, da amministrazioni ed enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

3.4 [EVENTUALE: *Ai sensi dell'art. _____ dell'Ordinanza Commissariale n. _____, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti, il RUP può richiedere l'effettuazione di lavori supplementari, necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, con l'osservanza dei limiti previsti dal comma 7 del medesimo art. 106.]*

Articolo 4 – Corrispettivo. Modalità di pagamento.

4.1 Il corrispettivo dell'Appalto, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione

finale, è pari a € _____ (Euro _____ /00), di cui:

- € _____ (Euro _____), quale importo dei lavori, come
risultante dall'offerta presentata;

- € _____ (Euro _____) per gli oneri di sicurezza per
l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e quadro di
incidenza della manodopera, non soggetti a ribasso.

4.2 Il corrispettivo, determinato a “corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.
ddddd) del Codice dei Contratti, e dell’art. 43, comma 6, del Regolamento
Generale, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale
esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente
prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del
presente Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

4.3 L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al
presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività, ivi
comprese quelle già svolte ai fini della progettazione, per la compiuta esecuzione
dell’Appalto affidato, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi
incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della
Stazione Appaltante e/o amministrazioni ed enti competenti, l’assistenza alla
verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
L’Appaltatore altresì prende atto ed espressamente accetta che l’importo del
contratto non potrà variare neppure in considerazione dell’importo degli oneri
della sicurezza discendenti dall’elaborazione dei piani della sicurezza ex D.Lgs. n.
81/2008.

4. [EVENTUALE: in caso di appalto a misura o a corpo e misura: Il
predetto corrispettivo a misura potrà variare in più o in meno nel corso dell'esecuzione dell'Appalto, senza che l'Appaltatore possa vantare alcunché nei confronti della Stazione Appaltante]

4. [EVENTUALE *Ai sensi dell'articolo _____ dell'Ordinanza Commissariale n. _____, sono esclusi l'aggiornamento e la revisione dei prezzi.]*

4.4 Il corrispettivo che sarà dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato Speciale.

4.5 I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato, a seguito dell'invio delle relative fatture elettroniche (che indicano l'atto di impegno e il seguente **C.U.U.** _____), nonché a seguito dell'acquisizione da parte della Stazione Appaltante di DURC regolare e, ove previsto, del nulla osta di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., inerenti l'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori.

4.6 Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti e dell'articolo 26-ter, della L. 9 agosto 2013, n. 98, sarà corrisposta, nei termini indicati nel Capitolato Speciale e dietro richiesta dell'Appaltatore, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale relativo ai lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel Capitolato Speciale.

4.7 Tracciabilità dei pagamenti

4.7.1 L'Appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono

comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

4.7.2 Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto per pagamenti a favore dell'Appaltatore, degli eventuali subcontraenti o comunque dei soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 (recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136") e loro ss.mm.ii.

4.7.3 Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

4.7.4 La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente Contratto.

4.7.5 Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 5 – Termini di esecuzione e penali. Proroga. Sospensioni.

5.1 L'esecuzione dei lavori avrà inizio con le modalità e nei termini indicati nel Capitolato Speciale.

5.2 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'Appalto è fissato in _____ (_____) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5.3 Il mancato rispetto dei termini di cui alla precedente clausola determinerà l'applicazione delle penali come previste nel Capitolato Speciale.

5.4 Ferma restando l'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante potrà comunque richiedere la risoluzione del presente Contratto, in caso di grave e/o reiterato inadempimento alle obbligazioni dallo stesso nascenti, ed è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni che la Stazione Appaltante provi di aver subito.

5.5 Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante potrà compensare il credito con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo ovvero escutere la cauzione definitiva.

5.6 L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi fissati nel Capitolato Speciale *(ovvero di cui all'art. _____ dell'Ordinanza Commissariale n. _____).*

5.7 La sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 107 del Codice dei Contratti *(EVENTUALE: come integrato dall'art. _____ dell'Ordinanza Commissariale n. _____)*, può essere disposta esclusivamente per casi del tutto eccezionali e per il tempo strettamente necessario.

Articolo 6 – Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi.

6.1 Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l'Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a perfetta regola d'arte. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

6.2 La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà le attività entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.

6.3 L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

6.4 L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati e/o da gravi errori di progettazione, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

6.5 L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata da enti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale, per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da

azioni e/o omissioni della Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali.

6.6 L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente agli obblighi ulteriori previsti dal Capitolato Speciale e da tutte le norme tecniche da esso richiamate.

6.7 La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione dell'Opera oggetto dell'Appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza degli obblighi previsti nella presente clausola, comporterà la risoluzione del Contratto *ex* articolo 1456 del Codice Civile.

6.8 Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti, come meglio disciplinato nel Capitolato Speciale.

6.9 L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nelle clausole 6.7 e 6.8 che precedono all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con i subcontraenti e subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

6.10 L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, subcontraenti, subfornitori o comunque con

ogni altro soggetto interessato all'intervento apposite clausole che prevedano: i) l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell'articolo 35, co. 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente Appalto.

6.11 [OVE PREVISTO] L'Appaltatore, al fine di dare attuazione al Protocollo d'intesa, in merito a:

a) organizzazione dell'attività lavorativa: dovrà mantenere l'organizzazione del lavoro, intendendosi l'individuazione dei regimi di orario, dei sistemi e delle turnazioni di lavoro, in ottemperanza a quanto concordato su base territoriale in attuazione del Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro;

b) assistenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: potrà avvalersi del supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) Formazione in materia di sicurezza sul lavoro: dovrà accertare che tutti i propri lavoratori dipendenti ovvero i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti in cantiere abbiano svolto attività di formazione d'ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e

attestata dagli enti bilaterali territoriali, comportando la violazione di tale obbligo l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere;

d) Contratto Collettivo: dovrà applicare ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nella realizzazione di opere edili ed affini, il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni;

e) Reclutamento nuovo personale: dovrà procedere all'effettuazione delle eventuali assunzioni, avvalendosi obbligatoriamente delle liste di prenotazione per l'accesso al lavoro, depositate presso gli Uffici dell'impiego ed istituite dall'articolo 35, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016, e del sistema BLEN.IT.

f) Distacchi: l'Appaltatore accetta che i cantieri della ricostruzione non costituiscono luoghi di formazione del personale;

g)]

Articolo 7 – Collaudi [ovvero Certificato di regolare esecuzione].

7.1 Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale **[EVENTUALE: e dall'articolo _____ dell'Ordinanza Commissariale _____]**, il certificato di collaudo è emesso entro il termine di _____ (_____) giorni dall'ultimazione dei lavori.

7.2. Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per oltre 2 (due) mesi oltre il predetto termine equivale ad approvazione.

7.3 L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'Appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, come previsto nel Capitolato Speciale.

7.4 Trova applicazione la disciplina degli articoli dal 215 al 237 del Regolamento Generale.

Articolo 8 – Subappalto.

[OPZIONE 1: “8.1 L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non voler fare ricorso al subappalto dei lavori”].

[OPZIONE 2: “8.1 L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni:
”].

[IPOTESI 1 PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO: “8.2 Dette lavorazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Capitolato Speciale.”]

[IPOTESI 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO PREVENTIVA ALLA CONCLUSIONE DELL'APPALTO E SOTTOPOSTO A CONDIZIONE RISOLUTIVA DELLA MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO MEDESIMO: “8.2
Dette opere sono state affidate dall’Appaltatore a _____, con contratto del _____, depositato presso la Stazione Appaltante.”]

8.3 La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi di cui all'articolo 105, co. 13, del Codice dei Contratti.

Negli altri casi, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, di cui alla precedente clausola 6.10 del presente Contratto, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

8.4 Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

8.5 L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati;

8.6 Si rinvia per il resto a quanto analiticamente disposto dal Capitolato Speciale.

Articolo 9 – Cauzione definitiva.

Fideiussioni a garanzia dell'anticipazione e del saldo.

9.1 All'atto della stipula del presente Contratto, l'Appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha presentato cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, [EVENTUALE:

nonché avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 93 co. 7 del Codice dei Contratti] e

rilasciata da _____ n. _____ - del _____, per l'importo garantito di €

_____ (Euro _____).

9.2 L'Appaltatore dovrà prestare altresì la garanzia ivi prevista nel caso di cui

all'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, nonché la garanzia di cui

all'articolo 103, co. 6, del medesimo codice.

Articolo 10 – Polizze assicurative.

10.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei Contratti,

l'Appaltatore ha consegnato le polizze assicurative di seguito individuate, le quali

sono state costituite secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel

Capitolato Speciale:

◇ _____;

◇ _____.

Articolo 11 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

11.1 E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario

è nullo.

11.2 E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con il rispetto delle esatte

formalità di cui al combinato disposto dell'articolo 106 del Codice dei Contratti e

della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto

bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la

Banca d'Italia, che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima o

contestualmente all'emissione del certificato di pagamento e che la Stazione

Appaltante non rifiuti la cessione nei modi indicati nell'articolo 106, co. 13, del

Codice dei Contratti. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto.

Si applicano inoltre gli obblighi di comunicazione e verifica del Protocollo di Legalità 26/07/17 di cui al successivo art. 13.

Articolo 12 - Recesso.

12.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, con un preavviso scritto di almeno

(non inferiore a 20 giorni) giorni, dovendo in tal caso trovare applicazione l'articolo 109 del Codice dei Contratti e quanto previsto dal Capitolato Speciale.

12.2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato nell'articolo 17 che segue.

Articolo 13 - Obblighi per la legalità

13.1 L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "*filiere delle imprese*", senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto e del Protocollo di legalità ad esso allegato, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, insieme alle specifiche clausole indicate nel prosieguo del presente articolo.

13.2 Obblighi di prevenzione di interferenze illecite

13.2.1 Ai sensi dell'articolo 3, co. 3, del Protocollo di Legalità 26/07/2017, qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, siano disposte ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe, il Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante, mediante l'attivazione

di apposita clausola risolutiva espressa, ex articoli 5 e 6 del medesimo Protocollo di Legalità, come previsto, rispettivamente, nei successivi 13.2.3 e 13.2.4. La Stazione Appaltante procederà alle conseguenti comunicazioni ai fini dell'immediata estromissione dell'impresa e annotazione della risoluzione dei contratti o subcontratti nell'Anagrafe.

13.2.2 Ai sensi dell'articolo 3, co.2, del Protocollo di Legalità, l'Appaltatore si obbliga a prevedere, all'interno dei contratti e i subcontratti stipulati, approvati o autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano avuto come esito la cancellazione dall'Anagrafe, con l'obbligo di comunicare senza ritardo alla Struttura di Missione l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono. Fermo restando quanto previsto dal Protocollo di legalità, la mancata previsione della suddetta clausola determinerà, ai sensi e per gli effetti del co. 11, dell'articolo 30 del Decreto Legge n. 189/2016, la nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, di ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare.

13.2.3 Ai sensi dell'articolo 5, co. 1, del Protocollo di Legalità 26/07/2017:

a) l'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione

del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del Codice Penale;

b) l'Appaltatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, dei suoi aventi causa o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula, e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 del Codice Penale, in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis, 319 ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale.

Ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del Protocollo di Legalità 26/07/2017, nei casi di cui alle lettere a) e b) che precedono, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato all'intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura di Missione, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, alle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114).

13.2.4 Ai sensi dell'articolo 6, co. 1, del Protocollo di Legalità:

a) l'Appaltatore si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale

che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari nella esecuzione del presente Contratto e a darne comunicazione tempestiva al Prefetto; la violazione di tale obbligo sarà espressamente sanzionata ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile;

b) l'Appaltatore si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

Ai sensi dell'articolo 6, co. 5, del Protocollo di Legalità, l'Appaltatore accetta che la Stazione Appaltante valuterà l'inosservanza dei predetti obblighi quale motivo di risoluzione/revoca dell'affidamento.

13.2.5 Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, del Protocollo di Legalità:

a) l'Appaltatore si obbliga ad assumere a proprio carico ogni onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione Appaltante con gli Enti od organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

b) l'Appaltatore si obbliga a far rispettare il Protocollo di Legalità ai propri Subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al comma 1 dell'articolo 6 del Protocollo di Legalità medesimo, e l'allegazione del Protocollo di Legalità al Subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con i Terzi subcontraenti;

c) l'Appaltatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di

natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. L'Appaltatore si impegna altresì, a fare assumere i medesimi obblighi di cui all'articolo 6, co. 1 e 3, del Protocollo di Legalità anche ai propri Subcontraenti e Terzi a qualunque titolo interessati all'esecuzione dell'appalto.

L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 6, co.3, del Protocollo di Legalità relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, è sanzionata, ai sensi dell'articolo 8, co. 6, del medesimo Protocollo di Legalità, in sede di primo accertamento con una penale pari allo 0,1% dell'importo del Contratto o del subcontratto e comunque non superiore ad Euro 20.000,00. In caso di recidiva, la predetta violazione è sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

13.2.6 Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, lettere c) e d) del Protocollo di Legalità:

a) l'Appaltatore si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella L. 21 febbraio 1991, n. 52, come richiamata dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91, co. 6, del D.Lgs. n. 159/2011, a carico del cessionario; analoga disciplina dovrà essere prevista per tutti quei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;

b) l'Appaltatore si obbliga a ricorrere al distacco della manodopera, ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.lgs. 17 luglio 2016, n. 136, così come disciplinato dall'articolo 30 del D.Lgs. n.

276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina dovrà essere prevista per tutti quei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. L'Appaltatore si obbliga a inviare la documentazione di cui all'articolo 7 del Protocollo di Legalità relativa all'impresa distaccante.

La violazione degli obblighi sopra richiamati posti a carico dell'Appaltatore e del Subcontraente in materia di cessione dei crediti e di distacco di manodopera, previsti dall'articolo 6, co. 2, del Protocollo di Legalità, alla relative lettere c) e d), sono sanzionati, ai sensi dell'articolo 8, co. 5, del Protocollo di Legalità, con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile o con la revoca della autorizzazione del Subcontratto.

13.3 Obblighi di Comunicazione.

13.3.1 Ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo di Legalità, l'Appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante i dati di cui al medesimo articolo 2 del Protocollo di Legalità, relativi alle società e alle imprese Subcontraenti e comunque interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'intervento. L'Appaltatore accetta quanto convenuto con il Protocollo di Legalità, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del Contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte della Stazione Appaltante o

dell'Appaltatore nei casi indicati nel medesimo articolo 2, commi 3 e 4, nonché di inosservanza degli obblighi informativi previsti dall'articolo 7, nel co. 2, del medesimo Protocollo di Legalità.

13.3.2 Ai sensi del citato articolo 7, co.2 del Protocollo di Legalità, l'Appaltatore si obbliga a:

a) mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per la successiva immissione da parte della Struttura di Missione nell'Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;

b) mettere a disposizione della Struttura di Missione, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;

c) mettere a disposizione del Gruppo Interforze che opera in Prefettura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445/2000;

d) inserire le clausole di cui alle lettere a), b) e c) che precedono nei subcontratti che l'Appaltatore stesso stipulerà.

13.3.3 Ai sensi degli articoli 1, co. 4, e 2 del Protocollo di Legalità, e, con riferimento alla previsione di cui alla lett. d) *infra* riportata ai sensi dell'articolo 4, co. 1 del suddetto Protocollo di Legalità, l'obbligo di conferimento dei dati

sussiste relativamente:

a) a tutti i contratti conclusi dalla Stazione Appaltante e a tutti i Subcontratti dalla medesima autorizzati/approvati per qualunque importo;

b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall'Appaltatore per qualunque importo;

c) ai contratti e subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai Terzi Subcontraenti ed autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante per qualunque importo;

d) per tutte le attività elencate nell'articolo 1, co. 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché per le tipologie di prestazioni, di seguito elencate, indipendentemente dal loro importo: i) fornitura e trasporto acqua; ii) servizi di mensa o vitto, di pulizia e alloggiamento del personale; iii) somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

13.3.4 Ai sensi dell'articolo 2, co. 4, del Protocollo di Legalità, l'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche relativamente agli assetti societari e gestionali della Filiera delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al collaudo finale dell'opera o alla sua accettazione, qualora essa avvenga successivamente al collaudo. Ai sensi del medesimo articolo 2, co. 5, del Protocollo di Legalità, tale conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.

13.3.5 L'inosservanza degli obblighi informativi di cui ai succitati articoli del Protocollo di Legalità verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione del Contratto, Subcontratto o Subappalto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione delle opere, che dovranno a tale

scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa.

13.3.6 Ai sensi dell'articolo 2, co. 3, del Protocollo di Legalità, tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subappalti e dei Subcontratti.

13.3.7 Ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo di Legalità, la Stazione Appaltante applicherà all'Appaltatore una sanzione pecuniaria, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva entro i termini innanzi citati, dei dati relativi alle imprese subcontraenti e dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, così determinata:

a) in sede di primo accertamento, nella misura del 1% dell'importo del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad Euro 5.000,00;

b) in sede di secondo accertamento nella misura dall'1% al 2% dell'importo del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con formale diffida dell'Appaltatore o del Subcontraente;

c) in sede di ulteriore accertamento nella misura del 3% dell'importo del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

13.3.8 Ai sensi dell'articolo 9, co. 2, del Protocollo di Legalità, l'Appaltatore si obbliga a individuare un "*Referente di Cantiere*" che dovrà inserire, all'interno della Banca Dati di cui al Protocollo di Legalità, un *report* settimanale c.d. "*Settimanale di Cantiere*", al fine di consentire le verifiche di competenza della Stazione Appaltante, della Prefettura, degli Organi di Polizia e della Direzione dei Lavori. In particolare, il Referente di Cantiere dovrà inserire nella Banca Dati tutte le

informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e dei relativi accessi secondo le modalità e tempi indicati nel medesimo articolo 9, co. 2, del Protocollo di Legalità e che saranno meglio dettagliati dalla Stazione Appaltante prima dell'avvio delle attività.

13.4 Regolarità degli accessi di cantiere.

13.4.1 Ai sensi dell'articolo 9, co. 3 e 4, del Protocollo di Legalità, l'Appaltatore si obbliga:

- a) ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, co. 1, del Testo Unico Sicurezza, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, da utilizzarsi anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro e che sia in possesso di un documento di identità in corso di validità;
- b) ad assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della citata legge 136/2010;
- c) ad inserire la medesima clausola di cui alle lettere a) e b) che precedono in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Appalto.

13.4.2 In caso di inosservanza degli obblighi sopra esposti, di cui all'articolo 9, co. 3 e 4, del Protocollo di Legalità, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi ai cantieri, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 8, co. 7 del Protocollo di Legalità applicherà all'impresa inadempiente una sanzione pecuniaria così determinata:

- a) in sede di primo accertamento, nella misura di Euro 1.000,00;
- b) in sede di secondo accertamento, nella misura di Euro 1.500,00;
- c) di terzo accertamento, nella misura di Euro 2.000,00 e con la formale diffida

dell'Appaltatore o del Subcontraente;

d) in sede di ulteriore accertamento, nella misura di Euro 2.500,00 e con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile o con la revoca dell'autorizzazione del Subcontratto.

In caso di accertata inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 9, co. 4 del Protocollo di Legalità, sarà immediatamente allontanato dal cantiere il lavoratore privo di tessera di riconoscimento e/o l'automezzo adibito al trasporto del materiale non rispondente ai requisiti previsti.

Articolo 14 – Condizioni risolutive. Risoluzione. Clausole risolutive espresse.

14.1 Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, pervengano o siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia con esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.

14.2 Il Contratto è altresì risolto di diritto *ex* articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

a) qualora l'Appaltatore incorra in una delle situazioni previste dall'articolo 80 co. 5, lett. b), del Codice dei Contratti, ed in particolare in caso di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o in caso di procedimento pendente per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) in caso cessione di azienda o di un ramo d'azienda da parte dell'Appaltatore, ovvero, in conformità al divieto di cui al precedente articolo 12.1, di ogni altra operazione posta in essere dall'Appaltatore atta a conseguire il trasferimento del Contratto a soggetto diverso;

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | c) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, | |
| | compresa l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la | |
| | capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; | |
| | d) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di | |
| | tracciabilità dei pagamenti; | |
| | e) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa | |
| | documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; | |
| | f) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, | |
| | amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla | |
| | vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; | |
| | g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, | |
| | la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; | |
| | h) inadempimento degli obblighi previsti nel precedente articolo 6.7 del presente | |
| | Contratto, relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse | |
| | e/o secondarie all'esecuzione delle Opere oggetto dell'Appalto; | |
| | i) inadempimento degli obblighi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato | |
| | Speciale, ove espressamente indicata l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice | |
| | Civile; | |
| | l) ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore, di un suo avente causa o dei | |
| | componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni | |
| | specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto, sia | |
| | stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di | |
| | cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 | |
| | c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 2, | |
| | 346-bis, co. 2, 353 e 353-bis c.p. A tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione da | |
| | | |

parte della Stazione Appaltante, per il tramite della Centrale Unica di Committenza, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114.

m) ai sensi e per gli effetti del comma 11, dell'articolo 30, del Decreto Legge n. 189/2016, in caso di cancellazione dall'Anagrafe, disposta dalla Struttura di Missione nel corso dell'esecuzione del Contratto;

n) inadempimento degli obblighi previsti dal Protocollo di Legalità, ove espressamente indicata l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile.

14.3 La risoluzione *ex* articolo 1456 del Codice Civile si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R posta elettronica certificata - PEC).

14.4 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto *ex* articolo 1453 del Codice Civile, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici giorni, mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

	c) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'Opera;	
	d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;	
	e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale ovvero ai piani di sicurezza;	
	f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;	
	g) violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (subappalto abusivo);	
	h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ovvero delle A.S.L. oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;	
	l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;	
	n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive: in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti;	

o) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'Opera oppure la sua realizzazione, così come definiti dall'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo le modalità, i termini e le condizioni previsti nel Capitolato Speciale;

q) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nel Capitolato Speciale e dal presente Contratto.

14.5 In caso di risoluzione la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, all'escussione della fideiussione, nonché tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta, in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che la Stazione Appaltante provi di aver subito.

Articolo 15– Riservatezza e proprietà dei documenti.

15.1 L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

15.2 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.

15.3 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione

Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione e degli elaborati prodotti all'esito delle attività di indagine, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

15.4 Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuna eccezione di sorta.

15.5 L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

15.6 L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali.

16.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice

Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

16.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 17 – Elezione di domicilio.

17.1 L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come segue: _____.

17.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto.

Articolo 18 – Foro esclusivo.

18.1 Quanto alle controversie che possano insorgere tra le Parti, in merito all'esecuzione del presente Contratto, si richiamano gli artt. 204-211 del Codice dei Contratti.

18.2 In ogni caso in cui le stesse non possano essere risolte in via stragiudiziale, in base alle disposizioni sopra richiamate, sarà competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede legale la Stazione Appaltante.

Articolo 19 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

19.1 Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese e oneri fiscali inerenti la stipula e l'esecuzione del presente Contratto, dalla consegna fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione, come meglio specificato nel Capitolato Speciale.

19.2 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, siano necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.

19.3 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

Articolo 20 - Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi

20.1 L'Appaltatore dichiara di ben conoscere, accettare e di impegnarsi a rispettare tutto quanto contenuto all'allegato I al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2012 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto.

Articolo 21 - Dichiarazione sullo stato dei luoghi

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, attesta e dichiara di aver proceduto prima d'ora, insieme al Responsabile Unico del Procedimento, alla verifica preliminare dello stato dei luoghi ai fini della stipulazione del presente contratto. Ivi i detti soggetti hanno accertato che, alla data odierna, l'area e gli immobili interessati dall'intervento sono accessibili e liberi da persone, cose e altra sorta di impedimenti e che, per quanto al momento riscontrabile, le condizioni attuali consentono l'immediata esecuzione e prosieguo dei lavori in appalto.

Articolo 22 – Accordo ANAC.

23.1 Ai sensi degli artt. 3 e ss. dell'Accordo ANAC, come sopra definito, inerente l'alta sorveglianza sugli affidamenti attinenti al sisma del 2016, la Stazione

Appaltante, nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui al presente atto, dovrà trasmettere in via preventiva all'ANAC i seguenti atti della fase di esecuzione: 1) perizie di variante (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni); 2) eventuali proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela.

23.2 La Stazione Appaltante è comunque tenuta a fornire all'Autorità predetta ogni informazione e documento richiesto e ritenuto utile per l'espletamento della sorveglianza.

23.3 Ai suddetti fini, l'Appaltatore, che si dichiara consapevole dei predetti obblighi, è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante e all'ANAC tutte le informazioni in suo possesso utili alla suddetta sorveglianza preventiva.

Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

_____,
Documento sottoscritto con firma digitale da _____ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale da _____ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto degli articoli che seguono, avendo a tal fine apposto una seconda firma digitale sul presente documento:

Articolo 3 – Oggetto del Contratto.

[illegible]